



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI  
PALAZZO DI GIUSTIZIA

## **REGOLAMENTO DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO IN MODALITA' TELEMATICA E A DISTANZA**

### **PREAMBOLO**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, preso atto dei vincoli alla mobilità e alle regole di distanziamento personale previste dai provvedimenti Governativi emanati in ragione dell'emergenza Covid-19 nonché dei limiti ulteriori stabiliti con Dl. 25 marzo 2020 n.19, è necessitato a regolamentare le modalità di svolgimento delle proprie attività istituzionali in modalità telematica da remoto.

Pertanto, il Coa di Brindisi adotta il seguente regolamento per lo svolgimento e il funzionamento delle proprie adunanze in modalità telematica e a distanza:

#### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle adunanze consiliari del COA di Brindisi, nonché delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi e del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi e di ogni altra riunione, incontro e conferenza nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ordine.

#### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, per “adunanze consiliari o riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organi collegiali elencati all'articolo 1, per le quali si prevede la possibilità che uno o più (o anche tutti) dei componenti l'organo collegiale partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione che, di regola, è la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, in Brindisi presso il Tribunale di Brindisi, Viale Aldo Moro e che - nel caso in cui tutti i componenti dell'organo collegiale partecipino alla riunione a distanza - può essere anche un luogo “virtuale” (ad esempio c.d. stanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi o stanza COA di Brindisi o team COA di Brindisi ).



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI  
PALAZZO DI GIUSTIZIA

2. Per modalità telematica a distanza si intende: il collegamento audio-video o solo audio, tramite servizi di connessione telematica sui sistemi eventualmente identificati ed autorizzati di volta in volta dal provvedimento di convocazione del consiglio e/o delle altre riunioni innanzi indicate.

**Art. 3 - Requisiti tecnici minimi**

1. La partecipazione a distanza alle riunioni dell'organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità contestuale di:

- a) visione degli atti oggetto di esame della riunione;
- b) intervento nella discussione (prenotazione interventi, ecc.);
- c) scambio di documenti;
- d) scambio di conversazioni scritte pubbliche via chat interna;
- e) votazione scritta nella chat interna;

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, audioconferenza, telepresenza. In casi di particolare urgenza l'esame può avvenire anche via chat, convocata anche con breve preavviso. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della posta elettronica.

**Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica**

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'articolo 1 per deliberare sulle materie di propria competenza.

**Art. 5 - Convocazione di adunanza in modalità telematica**

1. La convocazione delle adunanze consiliari del Coa di Brindisi, o delle riunioni di ogni altro organo collegiale di cui all'art. 1, per lo svolgimento delle quali è possibile



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI  
PALAZZO DI GIUSTIZIA

il ricorso alla modalità telematica, è indetta dal Presidente del COA e deve essere inviata a cura della Segreteria tramite posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio almeno due giorni prima del giorno fissato per il Consiglio o la riunione, salvo casi di urgenza/emergenza, per i quali il Consiglio potrà essere convocato con modalità telematiche *ad horas*.

2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede anche virtuale (in tal caso piattaforma ed eventuale sistema autonomo di condivisione), degli argomenti all'ordine del giorno ed eventualmente dello strumento telematico che potrà essere utilizzato per la partecipazione con modalità a distanza (individuando lo specifico sistema di teleconferenza, videoconferenza, chat, di cui il componente del COA o dell'organo collegiale garantisca le caratteristiche di uso esclusivo e protetto).

3. Il componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi o del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi o del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, approvando il presente regolamento, dichiara espressamente di tenere riservate e non acquisire - in alcun modo né in alcun formato - le informazioni audio, video, testuali e grafiche che saranno trasmesse durante la adunanza consiliare o riunione. E' vietato ai Consiglieri del COA di Brindisi, ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi e del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi divulgare tali dati a terzi, nonché consentire e/o rendersi tramite per agevolare a terzi, di collegarsi in videoconferenza da postazione che permetta la visione o l'ascolto della stessa ai medesimi terzi non autorizzati e/o non espressamente invitati a partecipare all'adunanza consiliare o alla riunione.

6. Il componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, o dell'organo collegiale di cui all'art.1, approvando il presente regolamento, dichiara espressamente di accettare che la adunanza o riunione avvenga con modalità telematiche di videoconferenza, in tutti i casi in cui sia necessario ricorrere a tale sistema di convocazione della riunione, con scopo deliberativo.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI  
PALAZZO DI GIUSTIZIA

**Art. 6 - Svolgimento delle sedute**

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista e/o eventualmente concordata, della segretezza.

2. Per la validità dell'adunanza telematica delle adunanze consiliari e delle riunioni come innanzi indicate sono necessari i seguenti requisiti:

a. regolare convocazione di tutti i componenti, comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;

b. partecipazione della maggioranza della metà più uno dei convocati (*quorum* costitutivo). Ai fini della determinazione del predetto *quorum* strutturale, dal numero dei partecipanti dovranno essere sottratti coloro che non risultino in alcun modo effettivamente connessi alla riunione, mentre potranno essere considerati presenti coloro i quali risultino collegati parzialmente alla riunione anche solo in video (purchè possano esprimere le proprie opinioni o voti tramite chat contestuale pubblica) o solo in audio o alla adunanza telematica in corso;

c. raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (*quorum* deliberativo).

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti; a tal fine, in alternativa all'appello nominale il segretario potrà verificare il numero dei presenti alla adunanza telematica mediante le funzioni della piattaforma informatica adottata che consentano di registrare l'elenco o il numero dei partecipanti connessi.

4. Lo svolgimento dei lavori e delle singole discussioni è diretto e ordinato dal Presidente del COA, il quale, assistito dal Segretario, assegnerà la facoltà di intervenire ai componenti nell'ordine con cui ne abbiano fatto richiesta, anche mediante l'utilizzo della eventuale chat o sistema di video scrittura a supporto della piattaforma informatica in uso durante l'adunanza.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI  
PALAZZO DI GIUSTIZIA

5. Al fine di un ordinato e comprensibile svolgimento dei lavori e delle discussioni si raccomanda che i componenti abbiano cura di collegarsi da ambienti non rumorosi e di isolare ogni fonte di disturbo e, soprattutto, che al termine di ogni intervento disattivino la funzionalità del microfono del proprio dispositivo per poi riattivarla solo quando gli venga data la parola. Al medesimo fine il Presidente o il Segretario potranno procedere previo avviso verbale al silenziamento di tutti i microfoni attivi. Per i medesimi fini ogni intervento dovrà avere una durata non superiore ai 5 minuti, fatte salve le relazioni introduttive di temi all'ordine del giorno o specifici interventi che, previa richiesta e autorizzazione verbale del Presidente, richiedano una maggiore durata. Per i medesimi fini di comprensibilità, ordine e contenimento dei tempi dell'adunanza telematica si raccomanda, ai componenti che intendano formulare interventi adesivi o di approvazione di precedenti interventi, di fare uso della chat o sistema di video scrittura a supporto della piattaforma informatica in uso durante l'adunanza i cui interventi così visualizzati dovranno intendersi parte integrante dei lavori e fonte documentale per la redazione del verbale. Allo stesso modo faranno parte integrante del verbale gli eventuali documenti di cui la piattaforma di comunicazione a distanza in uso durante la riunione ne consenta la trasmissione e accesso da parte di tutti i componenti ovvero trasmessi, previa autorizzazione del Presidente a tutti via e-mail ordinaria.

6. La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale ovvero dal Presidente del COA e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta. Il conteggio dei voti per l'approvazione o il rigetto di una delibera all'ordine del giorno o anche di una qualsiasi mozione o decisione, può essere effettuato da parte del Segretario che conterà i favorevoli, i contrari e gli astenuti che esprimeranno il loro voto, ove possibile, mediante eventuale chat o sistema di videoscrittura a supporto della piattaforma informatica in uso durante la adunanza o, in via residuale, mediante chiamata per appello nominale dei contrari ed astenuti. Nel caso di votazione per chat o videoscrittura di supporto il Segretario, ove necessario, assegnerà un tempo di durata delle operazioni di voto ragionevole, tenuto conto del numero dei partecipanti e delle modalità del collegamento, oltre il quale non sarà più possibile esprimere il voto e gli interventi di voto così visualizzati dovranno intendersi parte integrante dei lavori e fonte documentale per la redazione del verbale.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI  
PALAZZO DI GIUSTIZIA

7. La delibera dell'adunanza deve indicare il numero di quanti si siano espressi a favore e contro il merito del tema posto all'oggetto dell'ordine del giorno (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta per ciascun argomento all'ordine del giorno.

**Art. 7 - Verbale dell'adunanza in modalità telematica**

1. Della riunione telematica dell'organo verrà redatto l'apposito verbale al quale sarà aggiunta l'esplicita dichiarazione delle modalità adottate di collegamento a distanza dei componenti che abbiano consentito ad ogni componente di interloquire con gli altri;

2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le eventuali annotazioni e gli interventi effettuati mediante chat e sistema di videoscrittura visualizzati nel corso della adunanza.

**Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento ha immediata esecuzione, nello stesso giorno di approvazione.